

**Area Amministrativa**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 03 308/2023

Responsabile Istruttoria  
CAMASCHELLA CRISTINA MARIA

**Determina n. 109 del 22/04/2023**

**Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE IN AFFITTO DELL'ALPEGGIO COMUNALE DENOMINATO "CHAMPLÈVE" IN LOC. CHAMPLÈVE COMPRESIVO DI SECONDO TRAMUTO IN LOC. EUILLIAZ-DUC. PERIODO DAL 15/05/2023 AL 14/05/2029.**

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29/03/2023, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 16/03/2022, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.,R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;
- la Legge 12 giugno 1962, n. 567 (*Norme in materia di affitto di fondi rustici.*);
- la Legge 11 febbraio 1971, n. 11 (*Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici.*);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 4914 del 24 settembre 1982, ad oggetto "*Applicazione articolo 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" – affitto particellare*", dove è stabilita, per il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la durata minima dei contratti di affitto in sei anni;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 02/03/2017, ad oggetto “*Locazione alpeggio comunale di Champlève, comprensivo del tramuto di Euilliaz-Duc e terreni a uso agricolo annessi. Indizione gara e approvazione avviso d’asta*”;
- l’avviso di asta pubblica (prot. 2702 del 07/03/2017), per l’assegnazione in affitto dell’Alpeggio comunale denominato “Champlève”;
- la determinazione dirigenziale n. 118 del 04/05/2017, con la quale la locazione dell’alpeggio comunale “Champlève” è stata assegnata definitivamente al Sig. Bieller Didier di Nus;

RILEVATO che l’art. 5 “*Durata dell’affitto*” comma 5.2 del citato avviso testualmente recita: “*L’affitto cessa alla sua scadenza a seguito di disdetta, comunicata dall’Amministrazione concedente mediante raccomandata a.r. almeno un anno prima della scadenza predetta, e gli immobili affittati devono essere riconsegnati all’Amministrazione concedente liberi da persone, animali e cose (E’ fatta salva la stipula di accordi in deroga ai sensi del richiamato art. 45 della L. n. 203/1982)*”;

RILEVATO inoltre che l’Amministrazione concedente, entro un anno prima della scadenza contrattuale, non ha comunicato alcuna formale disdetta del contratto al Sig. Bieller Didier;

VISTA la nota acquisita al protocollo in data 20/03/2023 al n. 3273, con la quale il Sig. Bieller Didier ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione della conduzione dell’alpeggio “Champlève” per ulteriori anni sei;

CONSIDERATO che il Sig. Bieller Didier, durante il periodo contrattuale, ha regolarmente gestito l’alpeggio suddetto;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 49bis, comma 2. della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI PROROGARE di anni 6 e, precisamente, dal 15/05/2023 al 14/05/2029, il contratto di affitto stipulato tra il Comune di Valtournenche e il Sig. Bieller Didier di Nus e relativo all’alpeggio comunale denominato Champlève, comprensivo di un secondo tramuto in Loc. Euilliaz-Duc,, alle medesime condizioni del contratto originario;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento deriva un’entrata di € 13.825,00 a favore del Comune;

DI APPROVARE l’unita bozza di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che:

- il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il sottoscritto in qualità di responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L. R. 54/1998;
- ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990, dell'art. 6bis della L. R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale al TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(REY RENE')  
con firma digitale**